

Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)¹

del 6 ottobre 1997 (Stato 28 dicembre 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 11 capoverso 2, 31 capoverso 1, 33 capoverso 2, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997² sulle telecomunicazioni (LTC);
visto l'articolo 51 della legge del 21 giugno 1991³ sulla radiotelevisione;
in applicazione della legge federale del 6 ottobre 1995⁴ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza verte su:

- a. la procedura applicabile all'offerta, all'immissione in commercio e alla messa in servizio degli impianti di telecomunicazione;
- b. il riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità;
- c. il controllo degli impianti di telecomunicazione.

Art. 2 Definizioni

¹ Nella presente ordinanza si intende per:

- a.⁵ *impianto di radiocomunicazione*: uno o più trasmettitori o ricevitori, un insieme di trasmettitori e ricevitori, compresi gli equipaggiamenti ausiliari, oppure un componente essenziale (modulo) necessari per l'utilizzazione di frequenze o per applicazioni di radioastronomia in un determinato luogo;
- b.⁶ *impianto collegato per filo*: qualsiasi impianto di telecomunicazione oppure componente essenziale (modulo) mediante il quale le informazioni sono trasmesse per filo o utilizzate per tale scopo;

RU 1997 2853

¹ RU 1998 32

² RS 784.10

³ RS 784.40

⁴ RS 946.51

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

- c.⁷ *impianto terminale di telecomunicazione*: qualsiasi impianto o componente essenziale (modulo), destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC);
- d.⁸ *interfaccia*:
1. un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato interamente o parzialmente per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l'utente può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire servizi di telecomunicazione), come pure le sue specificazioni tecniche, o
 2. un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specificazioni tecniche;
- e. *offerta*: il fatto di proporre l'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione presentandoli in negozi, esposizioni, opuscoli pubblicitari, cataloghi, media elettronici o in altro modo;
- f. *immissione in commercio*: il trasferimento o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di impianti di telecomunicazione;
- g.⁹ *messa in servizio*: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo da parte degli utenti.
- h. *installazione*: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio, in particolare ripararli;
- i. *esercizio*: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo.

² La messa in servizio di impianti di telecomunicazione è equiparata a un'immissione in commercio se quest'ultima non è già avvenuta conformemente al capoverso 1 lettera f.

⁷ Abrogata dal n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 370). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

⁸ Abrogata dal n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 370). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Art. 2a¹⁰ Categorie d'impianti

¹ L'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) determina, tenendo conto della prassi internazionale, le categorie d'impianti e gli impianti che le compongono, e ne compila un elenco¹¹.

² Una categoria comprende tipi d'impianti considerati simili e le interfacce alle quali gli impianti sono adibiti. Un impianto può appartenere a più categorie d'impianti.

...¹²

Art. 3¹³ Esigenze fondamentali

¹ Gli impianti di telecomunicazione devono soddisfare le seguenti esigenze fondamentali:

- a. la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, comprese le esigenze di sicurezza di cui all'articolo 2 e all'allegato 1 della Direttiva 73/23/CEE del 19 febbraio 1973¹⁴ per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Direttiva 73/23/CEE), ma senza limite inferiore di tensione;
- b. le esigenze in materia di protezione, per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica, di cui all'articolo 4 e all'allegato 3 della Direttiva 89/336/CEE del 3 maggio 1989¹⁵ per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Direttiva 89/336/CEE).¹⁶

^{1bis} Le esigenze sancite nel capoverso 1 lettera b non sono applicabili ai trasmettitori per radioamatori, salvo se si tratta di impianti disponibili in commercio.¹⁷

² Gli impianti di radiocomunicazione devono inoltre essere costruiti in modo da utilizzare efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri o spaziali come pure le risorse orbitali al fine di evitare interferenze dannose.

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

¹¹ Questo elenco è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

¹² Titoli abrogati dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

¹⁴ GU n. L 77/29 del 26.3.1973, modificata dalla Direttiva 93/68 del 14 giugno 1993 (GU n. L 220/1 del 30 agosto 1993). Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l'Ufficio federale dell'energia, Mombijoustrasse 74, 3003 Berna.

¹⁵ GU n. L 139/19 del 23 maggio 1989, modificata dalla Direttiva 91/263 del 29 aprile 1991 (GU n. L 128/1 del 23 maggio 1991), la Direttiva 92/31 del 28 aprile 1992 (GU n. L 126/11 del 12 maggio 1992) e la Direttiva 93/68 del 14 giugno 1993 (GU n. L 220/1 del 30 agosto 1993). Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3012).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3012).

³ L'Ufficio federale stabilisce, tenendo conto della prassi internazionale, le esigenze supplementari applicabili, come pure gli impianti di telecomunicazione o le categorie d'impianti ai quali esse si riferiscono. Le esigenze supplementari sono le seguenti:

- a. gli impianti devono potere interagire tramite reti con altri impianti ed essere collegati ad interfacce di tipo appropriato nell'intera Svizzera;
- b. essi non devono danneggiare la rete o il suo funzionamento né abusare delle risorse della stessa arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;
- c. essi devono contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata degli utenti e degli abbonati;
- d. essi devono supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi;
- e. essi devono supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza;
- f. essi devono supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili.

Capitolo 2: Offerta e immissione in commercio di impianti di telecomunicazione nuovi¹⁸

Sezione 1: Conformità¹⁹

Art. 3a²⁰ Condizioni per l'offerta e l'immissione in commercio

¹ Gli impianti di telecomunicazione possono essere offerti o immessi in commercio unicamente se soddisfano le esigenze fondamentali di cui all'articolo 3 e le disposizioni pertinenti della presente ordinanza.

² La loro conformità a suddette esigenze deve essere provata, fatto salvo l'articolo 20, mediante le procedure di valutazione della conformità giusta gli articoli 10 e 11.

³ Gli impianti di telecomunicazione che non devono essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità secondo la presente ordinanza, soggiacciono alle disposizioni in materia di offerta e immissione in commercio dell'ordinanza del 9 aprile 1997²¹ sui prodotti elettrici a bassa tensione e dell'ordinanza del 9 aprile 1997²² sulla compatibilità elettromagnetica. Sono fatti salvi gli articoli 4 e 27-30 della presente ordinanza .²³

¹⁸ Primitivo prima dell'art. 3.

¹⁹ Primitivo prima dell'art. 3.

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

²¹ RS **734.26**

²² RS **734.5**

²³ Introdotta dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3012).

Art. 3b²⁴ Notifica degli impianti di radiocomunicazione

¹ Chi desidera offrire o immettere in commercio impianti di radiocomunicazione che utilizzano bande di frequenza il cui impiego non è armonizzato a livello internazionale e che sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità diversa dall'omologazione, deve notificare all'Ufficio federale la sua intenzione di commercializzarli. L'Ufficio federale compila l'elenco degli impianti di radiocomunicazione che non devono essere notificati²⁵.

² La notifica, che deve essere fatta almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'immissione in commercio degli impianti di telecomunicazione in questione, fornisce segnatamente informazioni circa le caratteristiche radio degli impianti e indica, se del caso, il numero d'identificazione dell'organismo di valutazione della conformità di cui all'articolo 26.

³ Qualora l'Ufficio federale constati, in base a informazioni fornite in applicazione del capoverso 2, che l'impianto di radiocomunicazione non soddisfa le prescrizioni, può adottare le misure previste all'articolo 33 capoverso 3 LTC.

⁴ L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni amministrative.

Art. 4²⁶ Norme tecniche

¹ L'Ufficio federale può incaricare organismi svizzeri di normalizzazione indipendenti di elaborare norme tecniche.

² Le norme tecniche definite giusta l'articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC sono pubblicate nel Foglio federale con i titoli e le referenze²⁷.

Art. 4a²⁸ Interfacce

¹ L'Ufficio federale stabilisce le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce e ne pubblica la lista sotto forma di ordinanza.

² Stabilisce l'ubicazione delle interfacce tenendo conto della prassi internazionale.

Art. 5 Dichiarazione di conformità

¹ Chi offre o immette in commercio un impianto di telecomunicazione che è stato oggetto di una procedura di valutazione della conformità diversa dall'omologazione deve allegarvi una dichiarazione di conformità alle esigenze fondamentali.²⁹

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

²⁵ Questo elenco è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

²⁷ L'elenco dei titoli delle norme e i rispettivi testi sono ottenibili presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo, o presso la Protecom, Laupenstrasse 18a, 3001 Berna.

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

^{1bis} La dichiarazione di conformità deve essere redatta dal fabbricante o dal suo mandatario con sede in Svizzera.³⁰

² Se l'impianto di telecomunicazione è soggetto a più normative che richiedono una dichiarazione di conformità, è sufficiente una sola dichiarazione.

³ La dichiarazione di conformità comprende segnatamente:

- a.³¹ il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario con sede in Svizzera;
- b. una descrizione dell'impianto di telecomunicazione;
- c. le prescrizioni, norme tecniche o altre specificazioni applicate;
- d.³² l'identità della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o per il suo mandatario con sede in Svizzera.

⁴ Dev'essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

⁵ Il fabbricante, il suo mandatario, o se nessuno dei due ha sede in Svizzera, le persone responsabili dell'offerta e dell'immissione in commercio, devono poter presentare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dal giorno di fabbricazione dell'impianto di telecomunicazione. In caso di fabbricazione in serie, il termine decorre dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare.³³

Art. 5a³⁴ Informazioni all'utente

¹ Chi offre o immette in commercio un impianto di telecomunicazione deve allegarvi le informazioni sull'uso cui l'apparecchio è destinato, comprese le eventuali restrizioni d'utilizzo.

² L'articolo 5 capoverso 5 è applicabile per analogia.

³ L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni amministrative.

Art. 6 Rispetto delle esigenze

¹ Si presuppone che gli impianti di telecomunicazione fabbricati secondo le norme tecniche di cui all'articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC soddisfino le esigenze fondamentali per quanto riguarda gli aspetti soggiacenti alla disposizione citata.

² Chi offre o immette in commercio impianti di telecomunicazione che corrispondono solo in parte o non corrispondono affatto alle norme tecniche di cui all'articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC deve poter provare che gli impianti soddisfano in altro modo le esigenze fondamentali per quanto riguarda gli aspetti soggiacenti alla disposizione citata.

³ e 4 ...³⁵

³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

³⁵ Abrogati dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Art. 7³⁶ Documentazione tecnica

¹ Senza pregiudizio delle disposizioni previste dalle procedure di valutazione della conformità (allegati II-V), la persona responsabile dell'immissione in commercio degli impianti di telecomunicazione che sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità diversa dall'omologazione deve poter presentare la documentazione tecnica che provi la loro conformità alle esigenze fondamentali.

² La documentazione tecnica deve contenere almeno quanto segue:

- a. una descrizione generale dell'impianto di telecomunicazione, preferibilmente corredata di fotografie, che permetta di identificarlo;
- b. disegni di progettazione e fabbricazione nonché elenchi di componenti, sottounità, circuiti ecc.;
- c. le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e elenchi e del funzionamento dell'impianto di telecomunicazione;
- d. un elenco delle norme tecniche secondo l'articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC, applicate interamente o solo in parte, come pure una descrizione e una spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali di cui all'articolo 3 qualora le norme definite giusta l'articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC non sono state applicate o non esistono;
- e. i risultati dei calcoli di concezione, delle prove effettuate, ecc.;
- f. le relazioni sulle prove effettuate.

³ Deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese; o almeno devono esserlo le informazioni fornite per la sua valutazione.

⁴ L'articolo 5 capoverso 5 è applicabile per analogia.

Sezione 2: Procedure di valutazione applicabili**Art. 8 e 9**³⁷**Art. 10**³⁸ Impianti di radiocomunicazione

¹ Gli impianti riceventi di radiocomunicazione possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure:

- a. alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II);
- b. alla procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV);
- c. alla procedura della garanzia qualità totale (allegato V);
- d. all'omologazione.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

³⁷ Abrogati dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

² Gli impianti di radiocomunicazione trasmettenti o ricetrasmittenti che soddisfano le norme tecniche stabilite dall'Ufficio federale (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure:

- a. alla procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allegato III);
- b. alla procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV);
- c. alla procedura della garanzia qualità totale (allegato V);
- d. all'omologazione.

³ Gli impianti di radiocomunicazione trasmettenti o ricetrasmittenti che non soddisfano del tutto o solo parzialmente le norme tecniche stabilite dall'Ufficio federale (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure:

- a. alla procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV);
- b. alla procedura della garanzia qualità totale (allegato V);
- c. all'omologazione.

⁴ Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a, gli impianti di radiocomunicazione possono essere sottoposti anche alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II).³⁹

⁵ Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b, gli impianti di radiocomunicazione possono essere sottoposti anche alla procedura prevista agli articoli 6-8 dell'ordinanza del 9 aprile 1997⁴⁰ sulla compatibilità elettromagnetica. È fatto salvo l'articolo 5 capoverso 1 della presente ordinanza.⁴¹

Art. 11⁴² Impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo

¹ Gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure:

- a. alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II);
- b. alla procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV);
- c. alla procedura della garanzia qualità totale (allegato V);
- d. all'omologazione.

² Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a, gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo possono essere sottoposti anche alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II).⁴³

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3012).

⁴⁰ **RS 734.5**

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3012).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3012).

³ Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b, gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo possono essere sottoposti alla procedura prevista negli articoli 6-8 dell'ordinanza del 9 aprile 1997⁴⁴ sulla compatibilità elettromagnetica. È fatto salvo l'articolo 5 capoverso 1 della presente ordinanza.⁴⁵

Sezione 3: Omologazione

Art. 12 Domanda d'omologazione

Chi vuole ottenere l'omologazione di un impianto di telecomunicazione deve farne domanda all'Ufficio federale mediante l'apposito formulario⁴⁶, corredato dei documenti necessari.

Art. 13 Condizioni d'omologazione

¹ L'Ufficio federale rilascia l'omologazione per un impianto di telecomunicazione se il richiedente, producendo i documenti seguenti, può dimostrare che l'impianto corrisponde alle prescrizioni della presente ordinanza:

- a. un rapporto di prova allestito da un laboratorio di prova riconosciuto giusta l'articolo 19;
- b. un certificato d'omologazione rilasciato all'estero e riconosciuto giusta l'articolo 14, accompagnato da un corrispettivo rapporto di prova.

² Se il richiedente vuole basarsi su un rapporto di prova o un certificato d'omologazione allestiti da terzi, deve provare che il suo impianto di telecomunicazione corrisponde in tutti i punti all'impianto originariamente sottoposto a prova o omologato.

Art. 14 Riconoscimento dei certificati d'omologazione rilasciati all'estero

L'Ufficio federale può riconoscere i certificati d'omologazione esteri rilasciati sulla base di rapporti di prova contenenti tutti i dati necessari a una ripetizione della prova.

Art. 15 Certificato d'omologazione

¹ Il certificato d'omologazione attesta che l'impianto di telecomunicazione:

- a. corrisponde alle disposizioni della presente ordinanza e alle norme tecniche e amministrative dell'Ufficio federale;
- b. può essere offerto, immesso in commercio ed esercitato, fatto salvo l'articolo 31 capoverso 5 LTC;

⁴⁴ RS 734.5

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3012).

⁴⁶ Questo formulario è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne.

- c. soddisfa le disposizioni pertinenti dell'ordinanza del 6 ottobre 1997⁴⁷ sui servizi di telecomunicazione e dell'ordinanza del 6 ottobre 1997⁴⁸ sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.

^{1bis} Nel caso in cui circostanze particolari lo richiedono, l'omologazione può essere vincolata a oneri per il titolare, segnatamente:

- a. in caso di rilascio di un'omologazione in base a specificazioni tecniche provvisorie;
- b. in caso di forti rischi di interferenze;
- c. nel caso in cui l'installazione e l'esercizio dell'impianto omologato necessitano dell'accordo preliminare da parte del fornitore di servizi destinati al pubblico.⁴⁹

² Se l'impianto di telecomunicazione omologato è un campione di una serie, il certificato d'omologazione è valido pure per gli altri impianti del suo titolare che corrispondono in tutte le parti a quello omologato.

³ Il certificato d'omologazione è rilasciato a nome del richiedente e non è trasferibile. Non conferisce al suo titolare alcun diritto esclusivo.

Art. 16 Obbligo di notifica

¹ Il titolare dell'omologazione deve notificare tempestivamente all'Ufficio federale la sua intenzione di modificare il contrassegno (art. 26) o di cambiare la ragione sociale o l'indirizzo.

² Deve comunicare all'Ufficio federale, mediante l'apposito formulario⁵⁰, tutte le modifiche tecniche che intende apportare all'impianto. L'Ufficio federale decide quanto prima se le modifiche previste necessitano di una nuova omologazione.

Art. 17 Durata dell'omologazione

¹ Di regola, l'omologazione è rilasciata per una durata indeterminata.

² Si estingue:

- a. con la revoca da parte dell'Ufficio federale;
- b. con lo scadere della validità, se è limitata nel tempo;
- c. con il decesso del titolare o, trattandosi di una persona giuridica, con l'atto dello scioglimento di quest'ultima.

³ L'Ufficio federale stabilisce se l'estinguersi dell'omologazione secondo il capoverso 2 lettere a e b si riverberi sugli impianti che sono già offerti, immessi in commercio, installati o esercitati.

⁴⁷ RS 784.101.1

⁴⁸ RS 784.102.1

⁴⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 370).

⁵⁰ Questo formulario è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne.

⁴ Nei casi menzionati nel capoverso 2 lettera c, l'Ufficio federale può rilasciare una nuova omologazione fondandosi sui documenti originari. Decide in quali casi e a quali condizioni una simile omologazione sia possibile.

Art. 18 Revoca dell'omologazione

L'Ufficio federale può revocare l'omologazione in presenza di motivi giustificati, in particolare:

- a. in caso di modifica della presente ordinanza o delle prescrizioni tecniche e amministrative dell'Ufficio federale;
- b. se il titolare ha disatteso la presente ordinanza o condizioni specifiche legate all'omologazione.

Sezione 4: Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

Art. 19

¹ I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che elaborano rapporti o rilasciano attestazioni devono:

- a. essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁵¹ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione;
- b. essere riconosciuti in Svizzera in virtù di accordi internazionali; oppure
- c. essere autorizzati altrimenti secondo il diritto svizzero.

² Chi si fonda su documenti di un servizio diverso da quelli citati nel capoverso 1 deve provare con verosimiglianza che le procedure di prova o di valutazione e le qualificazioni di detto servizio soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).

Sezione 5: Impianti di telecomunicazione non soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno

Art. 20 Eccezioni

¹ Non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno:

- a.⁵² gli impianti di telecomunicazione installati ed esercitati esclusivamente per scopi militari o di protezione civile o per altri scopi legati a situazioni straordinarie, sempre che non siano installati ed esercitati su una rete di radiocomunicazione comune ad altri organismi;

⁵¹ RS 946.512

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

- b. gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati esclusivamente per scopi di sperimentazione tecnica, sulla base di una concessione di radiocomunicazione rilasciata appositamente;
- c. gli impianti di radiocomunicazione che sono oggetto di dimostrazione in virtù di una concessione di radiocomunicazione temporanea rilasciata esclusivamente per tale scopo;
- d. gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati su frequenze inferiori a 9 kHz e superiori a 3000 Ghz;
- e.⁵³ gli impianti trasmettenti per radioamatori, installati ed esercitati nella gamma delle frequenze inferiori a 30 MHz, salvo che si tratti d'impianti acquistabili nei negozi;
- f.⁵⁴ gli impianti trasmettenti per radioamatori, che possono essere installati ed esercitati, nella gamma delle frequenze superiori a 30 MHz, esclusivamente sulle frequenze assegnate ai radioamatori, salvo che si tratti d'impianti acquistabili nei negozi;
- g. gli impianti di radiocomunicazione che persone aventi domicilio o sede all'estero installano temporaneamente ed esercitano per un periodo non superiore a tre mesi, se:
 - 1. l'installazione e l'esercizio di tali impianti sono ammessi nel relativo Stato e
 - 2. la potenza e le frequenze degli impianti sono conformi alle norme tecniche definite dall'Ufficio federale;
- h. gli impianti di radiotelefonìa e di radionavigazione fissi installati ed esercitati esclusivamente su aeromobili, che servono a coordinare il traffico aereo e a garantire un pilotaggio sicuro degli aeromobili, e che sono riconosciuti a tale scopo dall'Ufficio federale dell'aviazione civile; quest'ultimo comunica all'Ufficio federale gli impianti riconosciuti;
- i.⁵⁵ gli impianti che servono unicamente alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi;
- k.⁵⁶ gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente per scopi di sperimentazione tecnica, sulla base di un'autorizzazione rilasciata appositamente;
- l.⁵⁷ gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo che sono oggetto di dimostrazione a fiere specializzate, se il fornitore di servizi di telecomunicazione ha acconsentito a collegarli alla sua rete di telecomunicazione e se la fiera è stata annunciata all'Ufficio federale (art. 23);
- m.⁵⁸ gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente da rappresentanze diplomatiche, missioni perma-

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3012).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

nenti, sedi consolari e organizzazioni governative internazionali nei propri edifici o parti di edificio o in un'area contigua;

- n.⁵⁹ gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo per misurazioni e per prove, ossia quelli utilizzati per individuare e diagnosticare i problemi al momento della messa in servizio, dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di telecomunicazione oppure per determinare le loro caratteristiche e verificare il loro corretto funzionamento e che sono installati ed esercitati da persone specializzate nel settore delle telecomunicazioni.

2 ...⁶⁰

Art. 21 Commercializzazione

¹ Gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 20 capoverso 1 lettere b, c, g, k, l e m non possono essere né offerti né immessi in commercio.

² Gli impianti riceventi di radiocomunicazione utilizzati per l'ascolto di emissioni di radiocomunicazione pubbliche conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 6 ottobre 1997⁶¹ sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione possono essere offerti unicamente a tale scopo.⁶²

Art. 21a⁶³ Fiere specializzate

¹ Chiunque organizzi una fiera specializzata durante la quale vengono presentati impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni, deve prima annunciarlo all'Ufficio federale.

² Chi espone gli impianti di telecomunicazione di cui al capoverso 1 deve indicare chiaramente che questi non sono conformi alle prescrizioni e che non possono essere immessi in commercio.

³ Sono fatti salvi gli articoli 21 e 23 della presente ordinanza, come pure l'articolo 35 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997⁶⁴ sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.

Art. 22 Prove tecniche per impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo⁶⁵

¹ Chi vuole installare ed esercitare per delle prove tecniche un impianto terminale di telecomunicazione collegato per filo di cui all'articolo 20 capoverso 1 lettera k allacciandolo alla rete di un fornitore di servizi di telecomunicazione, deve ottenere il consenso di quest'ultimo ed essere in possesso di un'autorizzazione dell'Ufficio federale.⁶⁶

⁵⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁶⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁶¹ RS **784.102.1**

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁶³ Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁶⁴ RS **784.102.1**

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3012).

² Su consenso del fornitore di servizi di telecomunicazione, l'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se vi è da presumere che le disposizioni dell'articolo 3 siano rispettate. Limita la durata della prova a un massimo di 18 mesi e stabilisce un numero massimo di impianti.⁶⁷

³ Se gli impianti devono essere installati ed esercitati presso terzi, il richiedente deve agire per conto di questi terzi.

⁴ Gli impianti devono essere disinseriti allo scadere dell'autorizzazione se nel frattempo non sono stati omologati o non sono stati oggetto di un'altra procedura di valutazione della conformità.⁶⁸

Art. 23⁶⁹ Dimostrazioni d'impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo nell'ambito di fiere specializzate

Chi vuole organizzare una fiera specializzata durante la quale impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo di cui all'articolo 20 capoverso 1 lettera l sono oggetto di dimostrazione, deve:

- a. ottenere il consenso dei fornitori di servizi di telecomunicazione per allacciare alle loro reti di telecomunicazione gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo esposti, e
- b. annunciarlo precedentemente all'Ufficio federale allegando una copia del consenso di cui alla lettera a.

Sezione 6: Impianti di telecomunicazione che sono oggetto di un accordo internazionale

Art. 24

¹ L'Ufficio federale tiene l'elenco degli impianti di telecomunicazione che sono oggetto di accordi internazionali e che possono essere offerti e immessi in commercio se soddisfano le esigenze della presente ordinanza.

² Rimangono salvi il riconoscimento di un'omologazione secondo l'articolo 14 e quello di rapporti di prova o certificati di conformità secondo l'articolo 19.

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3012).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3012).

Capitolo 3: Offerta, immissione in commercio, installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati

Art. 25

¹ Gli impianti di telecomunicazione usati possono essere offerti, immessi in commercio, installati ed esercitati unicamente se corrispondono alle disposizioni in vigore al momento in cui erano stati offerti o immessi in commercio per la prima volta. Rimane salvo l'articolo 31.

² Gli impianti di telecomunicazione usati, i cui componenti importanti per il funzionamento sono stati modificati, sono soggetti alle stesse disposizioni applicabili agli impianti nuovi.

Capitolo 4: Contrassegno (scritta)

Art. 26

¹ Tutti gli impianti di telecomunicazione offerti, immessi in commercio, installati o esercitati devono recare le indicazioni seguenti, apposte in modo duraturo e facilmente leggibile:

- a.⁷⁰ il tipo;
- b.⁷¹ il nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione in commercio;
- c. il numero di lotto o di serie;
- d.⁷² se del caso, l'identificatore della categoria d'impianti (art. 2a).

² Devono inoltre recare il numero d'identificazione dell'organismo responsabile della valutazione della conformità o dell'omologazione gli impianti di telecomunicazione che non sono stati oggetto di:

- a. una procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II); oppure
- b. una procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allegato III), per quanto le norme tecniche di cui all'articolo 4 capoverso 2 definiscano le serie di prove radio essenziali.⁷³

³ Il numero d'identificazione deve figurare sull'impianto stesso. La scritta dev'essere ben visibile, facilmente leggibile e indelebile.

⁴ L'Ufficio federale può riconoscere numeri d'identificazione esteri o altre indicazioni attinenti all'organo responsabile della valutazione della conformità o dell'omo-

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 370).

⁷² Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

logazione. Tali numeri e indicazioni sostituiscono i numeri d'identificazione di cui al capoverso 2.

⁵ Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere apposte:

- a. per l'omologazione, dal titolare della stessa o, se questi non è domiciliato in Svizzera, dalla persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio;
- b. per le altre procedure di valutazione della conformità, dal fabbricante, dal suo mandatario oppure dalla persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio.⁷⁴

⁶ Gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 24 capoverso 1 della presente ordinanza devono essere contrassegnati conformemente agli accordi internazionali in materia o, in loro mancanza, secondo la presente ordinanza.

⁷ In via eccezionale, l'Ufficio federale può assicurare in altro modo l'identificabilità di un impianto di telecomunicazione.

⁸ Può emanare le prescrizioni amministrative necessarie.

Capitolo 5: Controllo

Art. 27 Principi

¹ L'Ufficio federale controlla se gli impianti di telecomunicazione offerti, immessi in commercio, installati ed esercitati soddisfano le disposizioni della presente ordinanza nonché le proprie prescrizioni (art. 33 cpv. 1 LTC). Per il controllo degli aspetti di sicurezza elettrica (art. 3 cpv. 1 lett. a), consulta l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.⁷⁵

² A tale scopo procede a controlli per campioni. Effettua un controllo qualora vi sia motivo di credere che un impianto di telecomunicazione non corrisponda alle disposizioni della presente ordinanza e alle prescrizioni definite dall'Ufficio federale. È pure autorizzato a controllare impianti di radiocomunicazione nell'ambito dell'esame di una domanda di concessione, a patto che, nell'ambito di una domanda di concessione di servizi, il richiedente e colui che eserciterà gli impianti siano effettivamente la stessa persona.⁷⁶

³ Può esigere che l'Amministrazione federale delle dogane gli fornisca informazioni in merito agli impianti di telecomunicazione importati su un arco di tempo determinato.

⁴ Per quanto attiene agli impianti di telecomunicazione militari, rimane salva l'ordinanza del 2 maggio 1990⁷⁷ concernente la protezione delle opere militari.

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3012).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 370).

⁷⁷ RS 510.518.1

Art. 28 Mezzi di controllo

¹ L'Ufficio federale è autorizzato, nell'ambito dei controlli, a richiedere alla persona responsabile dell'offerta e dell'immissione in commercio i documenti e le informazioni necessari per verificare se gli impianti di telecomunicazione siano conformi alle disposizioni della presente ordinanza e alle proprie prescrizioni nonché a esigere la consegna gratuita di impianti per farli esaminare da uno dei laboratori di prova indicati all'articolo 19.⁷⁸

^{1bis} Durante i controlli, l'utente è tenuto a fornire i documenti in suo possesso relativi agli impianti di telecomunicazione, come pure le informazioni che permettono d'identificare la persona responsabile dell'offerta e dell'immissione in commercio.⁷⁹

² Se la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio non fornisce entro il termine stabilito dall'Ufficio federale le informazioni e i documenti richiesti, o ne fornisce solo una parte, oppure se vi è da supporre che gli impianti non siano conformi alle prescrizioni, l'Ufficio può ordinare l'esecuzione di prove.

³ Può altresì ordinare l'esecuzione di prove:

- a. se suppone che un certificato d'omologazione, una dichiarazione di conformità o altre attestazioni presentate non corrispondano all'impianto;
- b. se dalla dichiarazione di conformità non è inequivocabilmente desumibile che l'impianto soddisfi le esigenze.

⁴ I costi legati alle prove sono assunti dalla persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio:

- a. se non ha potuto fornire entro il termine stabilito dall'Ufficio federale le informazioni e i documenti richiesti, o ne ha potuto fornire solo una parte; oppure
- b. se dalle prove risulta che gli impianti non soddisfano le esigenze.

⁵ Prima di ordinare l'esecuzione delle prove, l'Ufficio federale sente la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio.

Art. 29 Misure

¹ Se dal controllo o dalla verifica legati alla prova risulta che le disposizioni della presente ordinanza o le prescrizioni dell'Ufficio federale sono state disattese, quest'ultimo può, dopo aver sentito la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio, ordinare le misure previste dall'articolo 33 capoverso 3 LTC.⁸⁰

² Può pubblicare le misure adottate.

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

⁷⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Art. 30 Interferenze

¹ L'Ufficio federale ha accesso in qualsiasi momento agli impianti di telecomunicazione che interferiscono con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione e può adottare le misure previste dall'articolo 34 LTC.

² Per il resto, gli articoli 27 e 28 sono applicabili per analogia.

Capitolo 6: Disposizioni transitorie**Art. 31** Impianti di telecomunicazione

¹ I seguenti impianti soddisfano le disposizioni della presente ordinanza:

- a. gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l'ordinanza del 25 marzo 1992⁸¹ sugli impianti d'utente;
- b. gli impianti di diffusione e di ridiffusione approvati dall'Azienda delle PTT secondo l'ordinanza del 16 marzo 1992⁸² sulla radiotelevisione.

² Gli impianti di telecomunicazione che soddisfano le condizioni seguenti possono ancora essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità se:

- a. non erano soggetti all'ordinanza del 25 marzo 1992 sugli impianti d'utente;
- b. dovrebbero essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità a partire dal 1° gennaio 1998;
- c. sono stati installati ed esercitati prima del 1° gennaio 1998 o corrispondono in tutti i punti a un campione di una serie installato ed esercitato prima di tale data.

³ Gli impianti di cui al capoverso 2 possono essere offerti e immessi in commercio senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità durante i 12 mesi seguenti l'entrata in vigore della presente ordinanza.

⁴ Se motivi economici importanti lo esigono, l'Ufficio federale può autorizzare la sostituzione degli impianti menzionati nel capoverso 2 con impianti identici.

⁵ Gli impianti di telecomunicazione conformi alle esigenze fondamentali di cui all'articolo 5 della Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (direttiva CE 98/13⁸³) e che prima del 1° maggio 2000 sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità possono, su riserva di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili:

⁸¹ [RU 1992 901, 1993 2551, 1995 749 5241]

⁸² [RU 1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 n. I 67, 1997 152. RU 1999 2903 art. 57]

⁸³ GUCE N. L74/1 del 12.3.1998. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

- a. continuare ad essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità;
- b. ancora essere offerti e immessi in commercio senza essere sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità.⁸⁴

⁶ In caso di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, se occorre, l'Ufficio federale adotta le misure necessarie per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione già offerti, immessi in commercio, installati o esercitati.⁸⁵

⁷ A partire dal 1° maggio 2001, ogni impianto di cui al capoverso 5, eccezion fatta per quelli omologati, può essere offerto e immesso in commercio unicamente se accompagnato da una dichiarazione di conformità (art. 5), dalla quale risulta che esso soddisfa le esigenze fondamentali della direttiva CE 98/13.⁸⁶

⁸ A partire dal 1° maggio 2001, ogni impianto di cui al capoverso 5 può essere offerto o immesso in commercio unicamente se accompagnato da un'informazione destinata all'utente ai sensi dell'articolo 5a.⁸⁷

⁹ Gli impianti riceventi di radiocomunicazione e gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori, che a partire dal 1° maggio 2000 sottostanno alla valutazione della conformità e al contrassegno, possono:

- a. continuare ad essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità;
- b. ancora essere offerti e immessi in commercio fino al 1° maggio 2001 senza essere sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità.⁸⁸

Art. 31a⁸⁹ Esigenze fondamentali supplementari

Oltre alle esigenze fondamentali giusta l'articolo 3 e d'accordo con il Segretariato di Stato dell'economia (seco), l'Ufficio federale può esigere fino al 1° novembre 2002 che gli impianti di telecomunicazione non possano causare un deterioramento inaccettabile di un servizio di telefonia vocale accessibile nel quadro del servizio universale.

Art. 32⁹⁰ Valutazione della conformità da parte dell'Ufficio federale

¹ In assenza dell'organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere a e c, l'Ufficio federale ne assume i compiti per quanto riguarda le procedure del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allegato III), del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV) e della garanzia qualità totale (allegato V). Esso regola le modalità transitorie in collaborazione con il Seco.

⁸⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁸⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁸⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁸⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁸⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁸⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

² L'Ufficio federale rilascia un certificato di garanzia qualità totale (allegato V) se il richiedente prova che:

- a. possiede un certificato di garanzia della qualità ISO 9001 di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto in Svizzera;
- b. soddisfa le condizioni previste da detta procedura (allegato V).

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 33 Esecuzione

¹ L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

² È autorizzato a stipulare accordi internazionali su questioni tecniche e amministrative attinenti alla presente ordinanza.

Art. 34 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ L'ordinanza del 25 marzo 1992⁹¹ sugli impianti d'utente è abrogata.

² L'ordinanza dell'8 novembre 1978⁹² sulla navigazione nelle acque svizzere è modificata come segue:

Art. 133 cpv. 2 e 3

Abrogati

³ L'ordinanza del 9 aprile 1997⁹³ sulla compatibilità elettromagnetica è modificata come segue:⁹⁴

Art. 4 cpv. 2

Abrogato

⁴ L'ordinanza del 7 dicembre 1992⁹⁵ sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte è modificata come segue:⁹⁶

Art. 2 cpv. 1 lett. k

...

⁹¹ [RU 1992 901, 1993 2551, 1995 749 5241]

⁹² RS 747.201.1

⁹³ RS 734.5

⁹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3012).

⁹⁵ RS 734.24. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

⁹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3012).

Art. 35 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

*Allegato I⁹⁷***Elenco delle procedure**

| | |
|--------------|--|
| Allegato II | Procedura del controllo di fabbricazione interno |
| Allegato III | Procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche |
| Allegato IV | Procedura del dossier tecnico di fabbricazione |
| Allegato V | Procedura della garanzia qualità totale |

⁹⁷ Introdotta dal n. II dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

*Allegato II*⁹⁸
(art. 10, 11 e 26)

Procedura del controllo di fabbricazione interno

- 1 Il controllo di fabbricazione interno è la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che gli impianti di telecomunicazione in questione soddisfano le esigenze dell'ordinanza ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera redige una dichiarazione scritta di conformità.
- 2 Il fabbricante redige la documentazione tecnica descritta all'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza.
- 3 La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'impianto di telecomunicazione alle esigenze corrispondenti dell'ordinanza. Essa deve comprendere il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento dell'impianto di telecomunicazione.
- 4 Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli impianti di telecomunicazione alla documentazione tecnica di cui all'articolo 7 capoverso 2 e alle esigenze dell'ordinanza ad essi applicabili.

⁹⁸ Introdotta dal n. II dell'O del 5 apr. 2000 (RU **2000** 1058).

*Allegato III*⁹⁹
(art. 10, 26 e 32)

Procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche

- 1 La procedura di controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche comprende la procedura descritta all'allegato II, completata dalle seguenti esigenze supplementari.
- 2 Per ciascun tipo di apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante o per suo conto, tutte le serie di prove radio essenziali. L'individuazione delle serie di prove considerate essenziali è responsabilità di un organismo di valutazione della conformità scelto dal fabbricante, salvo che le serie di prove siano definite dalle norme tecniche. L'organismo di valutazione della conformità tiene in debita considerazione le decisioni precedenti, prese dagli organismi di valutazione della conformità.
- 3 Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona responsabile per l'immissione in commercio dell'impianto di telecomunicazione dichiara che le prove sono state effettuate e che l'impianto di telecomunicazione soddisfa le esigenze fondamentali; nel corso del processo di fabbricazione egli appone il numero di identificazione dell'organismo di valutazione della conformità.

⁹⁹ Introdotta dal n. II dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

*Allegato IV*¹⁰⁰
(art. 10, 11 e 32)

Procedura del dossier tecnico di fabbricazione

- 1 La procedura del dossier tecnico di fabbricazione comprende la procedura descritta all'allegato III, completata dalle seguenti esigenze supplementari.
- 2 La documentazione tecnica descritta all'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza e la dichiarazione di conformità alle serie di prove radio essenziali di cui al punto 3 dell'allegato III costituiscono un dossier tecnico di fabbricazione.
- 3 Il fabbricante, il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona responsabile dell'immissione in commercio dell'impianto di telecomunicazione sottopone il dossier a uno o più organismi di valutazione della conformità; ciascuno di tali organismi di valutazione della conformità deve essere informato degli altri organismi che hanno ricevuto il dossier.
- 4 L'organismo di valutazione della conformità esamina il dossier e, se ritiene che non sia stato adeguatamente dimostrato che le esigenze fondamentali siano state soddisfatte, può emettere un parere al fabbricante, al suo rappresentante o alla persona responsabile dell'immissione in commercio dell'impianto di telecomunicazione e ne informa gli altri organismi di valutazione della conformità che hanno ricevuto il dossier. Tale parere è emesso entro quattro settimane dalla ricezione del dossier da parte dell'organismo di valutazione della conformità. L'impianto di telecomunicazione può essere immesso in commercio alla data della ricezione del parere o trascorso un periodo di quattro settimane, fatto salvo quanto previsto all'articolo 33 capoverso 3 LTC.
- 5 Il fabbricante, il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona responsabile per l'immissione in commercio dell'impianto di telecomunicazione tiene il dossier a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo impianto di telecomunicazione.

¹⁰⁰ Introdotta dal n. II dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

*Allegato V*¹⁰¹
(art. 10, 11 e 32)

Procedura della garanzia qualità totale

1 La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli impianti di telecomunicazione in questione soddisfano le esigenze della presente ordinanza ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera redige una dichiarazione di conformità.

2 Il fabbricante applica un sistema garanzia qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo degli impianti di telecomunicazione secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3 Sistema garanzia qualità

3.1 Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema garanzia qualità ad un organismo di valutazione della conformità di sua scelta. La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sugli impianti di telecomunicazione previsti (documentazione tecnica di cui all'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza),
- la documentazione relativa al sistema garanzia qualità (punto 3.2).

3.2 Il sistema garanzia qualità deve garantire la conformità degli impianti di telecomunicazione alle esigenze della presente ordinanza ad essi applicabili.

Tutti i criteri, le esigenze e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme delle misure e delle procedure nonché dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di progettazione e di qualità degli impianti di telecomunicazione,
- delle prescrizioni, norme tecniche o altre specificazioni che si applicano agli impianti di telecomunicazione e, qualora le norme di cui all'articolo 31 capoverso 2. lettera a, LTC non vengano applicate pienamente, una descrizione dei mezzi che saranno utilizzati affinché le esigenze fondamentali siano rispettate,
- delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno applicati alla progettazione de-

¹⁰¹ Introdotta dal n. II dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

gli impianti di telecomunicazione appartenenti alla categoria d'impianti in questione,

- delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno effettuati,
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli nonché, ove opportuno, dei risultati delle prove effettuate prima della produzione,
- dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per le prove e gli esami siano conformi ai requisiti per l'esecuzione delle prove necessarie,
- della documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le ratature, le qualifiche del personale, ecc.,
- dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotto, nonché dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

- 3.3 L'organismo di valutazione della conformità valuta il sistema garanzia qualità per determinare se soddisfa le esigenze di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali esigenze dei sistemi garanzia qualità che soddisfano la norma corrispondente.¹⁰²

L'organismo di valutazione della conformità esamina in particolare se il sistema controllo garanzia qualità garantisce la conformità degli impianti di telecomunicazione alle esigenze dell'ordinanza alla luce della pertinente documentazione fornita a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi, se del caso, i risultati delle prove fornite dal fabbricante.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli impianti di telecomunicazione oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

- 3.4 Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema garanzia qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera tengono informato l'organismo di valutazione della conformità che ha approvato il sistema garanzia qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema.

L'organismo di valutazione della conformità valuta le modifiche proposte e decide se il sistema garanzia qualità modificato continua a soddisfare le esigenze di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

¹⁰² Questa norma (EN ISO 9001) sarà completata in modo da tener conto della specificità degli impianti di telecomunicazione.

L'organismo di valutazione della conformità comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

- 4 Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo di valutazione della conformità
- 4.1 La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema garanzia qualità approvato.
- 4.2 Il fabbricante deve consentire all'organismo di valutazione della conformità di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
 - la documentazione relativa al sistema garanzia qualità,
 - la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «Progettazione» del sistema garanzia qualità, cioè i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.
 - la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema garanzia qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
- 4.3 L'organismo di valutazione della conformità svolge a intervalli regolari verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema garanzia qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
- 4.4 L'organismo di valutazione della conformità può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema garanzia qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.
- 5 Per dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'impianto di telecomunicazione, il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera tiene a disposizione delle autorità:
 - la documentazione di cui al punto 3.2,
 - le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma,
 - le decisioni e i rapporti dell'organismo di valutazione della conformità di cui al punto 3.3, ultimo comma, al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario abbiano sede in Svizzera, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione in commercio in Svizzera degli impianti di telecomunicazione.

- 6 Ogni organismo di valutazione della conformità comunicherà agli altri organismi di valutazione della conformità le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi garanzia qualità rilasciate o ritirate, compresi i riferimenti agli impianti di telecomunicazione in questione.

- 7 La documentazione e la corrispondenza concernenti le procedure di garanzia qualità totale devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Confederazione o in inglese.

